

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2743/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che la Comunità ha sottoscritto un accordo bilaterale agricolo con la Finlandia; che tale accordo contempla, tra l'altro, un regime sugli scambi reciproci di formaggi<sup>(4)</sup>;

considerando che i formaggi contemplati da tale accordo devono essere accompagnati dal certificato IMA 1; che è apparso necessario modificare la denominazione dell'organismo emittente dei certificati IMA 1 in Finlandia in seguito ad una riorganizzazione amministrativa entrata in vigore a partire dal 1° settembre 1993; che è pertanto

necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1941/93<sup>(6)</sup> per tener conto di tali adattamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1767/82 alla quarta colonna della rubrica « Finlandia », la denominazione dell'organismo emittente dei certificati IMA 1 è sostituita dalla seguente: « Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

<sup>(4)</sup> GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 21.